

**AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI
MALCESINE - MONTE BALDO**

**Regolamento per l'affidamento in
economia di lavori, servizi, forniture**

TITOLO I

Principi generali

Art.1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché dell'art. 330 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia con riguardo alle specifiche esigenze organizzative dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo.

Art. 2

Acquisizioni in economia

1. Le acquisizioni in economia sono effettuate attraverso il responsabile del procedimento:
 - a. mediante amministrazione diretta, con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo;
 - b. mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, con affidamento a terzi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 3

Programmazione

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il responsabile del procedimento forma un elenco di lavori, beni e servizi acquisibili in economia nel corso dell'esercizio successivo per i quali sia possibile formulare una previsione di spesa, ancorché sommaria.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco di cui al comma precedente viene presentato al consiglio di amministrazione affinché la voce di costo commisurata al fabbisogno e al conseguente approvvigionamento di lavori, beni e servizi in economia sia inserita nel competente capitolo del bilancio di previsione.

TITOLO II

Lavori in economia

Art. 4

Tipologie di prestazioni

1. Sono eseguibili in economia i lavori riconducibili alle seguenti categorie:
 - a. manutenzione, periodica o non periodica, degli immobili (edifici, locali, piazzali, parcheggio interrato, aree verdi, depositi, etc.) di proprietà dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, destinati a stazioni, sedi aziendali e relative pertinenze o costituenti impianti fissi per la gestione del servizio di trasporto, compresi gli interventi manutentivi degli itinerari turistici (pedonali o ciclopedonali) e gli interventi per l'accessibilità della destinazione;

- b. riparazione, adeguamento tecnico e normativo delle strutture e degli impianti deputati all'esercizio dell'attività funicolare e sciistica (impianti di frenatura, sostegni, percorsi di servizio, etc.);
 - c. manutenzione e riparazione di manufatti, locali, impianti fissi concessi a titolo di locazione o comodato all'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, allorché si tratti di interventi posti a carico di quest'ultima in forza di previsioni di legge o contrattuali;
2. Sono altresì eseguibili in economia i seguenti lavori:
- a. manutenzioni di opere o impianti, a qualsiasi titolo rientranti nella disponibilità dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine – Monte Baldo, allorquando l'esigenza sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare detti lavori avvalendosi delle procedure aperte o ristrette sotto soglia comunitaria;
 - b. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
 - d. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - e. completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 5

Limiti e tipi di affidamento per i lavori in economia

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro al netto dell'IVA.

2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro al netto dell'I.V.A.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino a euro 200.000, al netto dell'IVA, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario.
4. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000 al netto dell'IVA è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
5. L'affidamento diretto è altresì consentito nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento, nonché qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto sia affidabile unicamente ad un operatore economico determinato. Resta fermo, in ogni caso, il limite di valore di cui al primo comma.

Art. 6

Autorizzazione della spesa per lavori in economia

1. Nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma di cui all'art. 3, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, i lavori in economia possono essere autorizzati dall'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, su proposta del responsabile del procedimento, attingendo agli accantonamenti per imprevisti o utilizzando eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 7

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso con una perizia estimativa all'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 8

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 7, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000 al netto dell'IVA o, comunque, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dall'art. 191 del D.P.R. n. 207/2010, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Art.9

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000 al netto dell'IVA.

TITOLO III

Servizi e forniture in economia

Art. 10

Tipologie di prestazioni

1. Sono acquisibili in economia:
 - a. servizi di manutenzione e riparazione di beni mobili, automezzi, attrezzature, impianti tecnologici e informatici funzionali all'attività dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, di proprietà di quest'ultima o dalla medesima detenuti a qualsiasi titolo (mezzi di locomozione e lavoro sulla neve, autoveicoli, mezzi furgonati, cabine e relative componenti, carrelli, impianti antincendio, allarme e

videosorveglianza, circuiti di sicurezza, motori e quadri elettrici, motori di recupero, gruppi elettrogeni, compressori, riduttori, pulegge motrici, organi di rinvio, etc.);

b. servizi di trasporto, spedizione, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio;

c. servizi di telecomunicazione;

d. servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione);

e. servizi assicurativi (contratti R.C. auto, vita, civile, danni, malattie, consulenza etc.), brokering assicurativo (gestione rischi, intermediazione assicurativa, etc);

f. servizi bancari e finanziari (tesoreria, etc.);

g. servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili, servizi di gestione delle buste paga e di compilazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie;

h. servizi connessi alla realizzazione di campagne promozionali (in forma cartacea, elettronica, multimediale), compresa la traduzione da o in lingue straniere;

i. servizi di comunicazione, editoria e stampa (riproduzione disegni e documenti, tipografia, litografia, depliants, manifesti, pannelli informativi, pagine redazionali, budget, etc.);

j. servizi relativi alla partecipazione o all'organizzazione di manifestazioni espositive e convegnistiche;

k. servizi di pulizia degli edifici, eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

l. servizi legali;

- m. servizi sanitari (assistenza medica, etc.);
- n. servizi relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale;
- o. servizio di soccorso sulle piste;
- p. servizi di informazione ed assistenza al turista (point tourist in relazione ad attrazioni, itinerari, etc.);
- q. servizio di prevenzione e protezione infortuni sul lavoro, servizio di gestione tecnica degli impianti a fune;
- r. forniture di sistemi di riproduzione grafica, software, hardware e relativo materiale tecnico, apparecchi fotoriproduttori;
- s. forniture di apparecchiature e impianti tecnologici asserviti agli immobili dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo;
- t. forniture di prodotti e attrezzature per il servizio di soccorso sulle piste (reti di sicurezza, toboga, etc.) e per il servizio di fruizione turistica (cartellonistica, etc.);
- u. forniture di carburanti, lubrificanti ed altro materiale (ricambi, ruote, sospensioni, funi, etc.) necessario per i mezzi e gli impianti dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo;
- v. forniture di libri, riviste, giornali, anche in abbonamento, pubblicazioni;
- w. forniture di divise e materiale di servizio per il personale;
- x. fornitura di dispositivi antinfortunistici per il personale;
- y. forniture di arredi e attrezzature d'ufficio;
- z. forniture a qualunque titolo (compravendita, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto con o senza opzione) di automezzi,

apparecchiature e beni strumentali all'esercizio dell'attività dell'Azienda
Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo.

2. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito
nelle seguenti ipotesi:

a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o
conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;

b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi
non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del
contratto medesimo;

c. prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente
necessaria;

d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al
fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose,
ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico,
artistico, culturale.

Art. 11

Limiti e tipi di affidamento per servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono ammesse per importi
inferiori a euro 200.000 al netto dell'IVA.

2. Il valore indicato al comma precedente è adeguato in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del D.Lgs. 163/2006 secondo il meccanismo stabilito dall'art. 248 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006.

3. Per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e fino alla soglia di cui al primo comma del presente articolo, al netto dell'IVA, l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario.

4. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000 al netto dell'IVA è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

5. L'affidamento diretto è altresì consentito qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto sia affidabile unicamente ad un operatore economico determinato. Resta fermo, in ogni caso, il limite di valore di cui al comma primo.

Art. 12

Mercato elettronico e uso degli strumenti telematici

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documenti telematici e di firma digitale, la procedura per l'acquisto in economia di beni e servizi è condotta avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e scelta del contraente.

2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici sono utilizzabili le diverse tipologie di mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 13

Procedure contabili

Al pagamento delle spese per le acquisizioni in economia di beni e servizi si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. da 56 a 61 bis del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

TITOLO VI

Cottimo fiduciario

Art. 14

Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure di affidamento in economia disciplinate dal presente regolamento non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti sotto soglia di rilevanza comunitaria dagli artt. 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo.

Art. 15

Fasi della procedura di cottimo fiduciario

La procedura di cottimo fiduciario si articola nelle seguenti fasi:

- Avvio delle indagini di mercato o costituzione di elenchi aperti, di cui all'art. 16, finalizzati all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara;

- invio delle lettere d'invito, con il contenuto previsto dall'art. 17;
- presentazione delle offerte;
- valutazione comparativa delle offerte (gara);
- selezione del contraente (affidamento) sulla base dei criteri indicati nella lettera d'invito.

Art. 16

Indagini di mercato ed elenchi aperti

1. La selezione dell'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia nell'ambito della procedura di cottimo fiduciario avviene all'esito di una gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti.
2. Le indagini di mercato, preordinate a conoscere i potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono disposti a praticare, avvengono tramite la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, propri o di altre Amministrazioni aggiudicatrici.
3. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito informatico dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo, sono predisposti gli elenchi di operatori economici in possesso di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure di acquisto in economia.
4. L'iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento in economia.

5. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici che ne facciano richiesta e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.

6. Agli elenchi aperti di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 18.

Art. 17

Contenuto della lettera d'invito

Per gli affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario, la lettera d'invito riporta:

- l'oggetto del servizio o della fornitura, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; l'elenco dei lavori, i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo per quelli a corpo;
- i requisiti generali di idoneità morale, nonché i requisiti speciali di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- il termine di presentazione delle offerte, da stabilirsi avuto riguardo alla prestazione oggetto del contratto e al tempo ordinariamente necessario per preparare l'offerta; ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, detto termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di

retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- le penalità in caso di ritardo;
- il diritto dell'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo di risolvere il contratto in danno ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 163/2006;
- l'indicazione dei termini di pagamento.

Art. 18

Requisiti di partecipazione

1. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, nonché di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale prescritti per prestazioni di pari importo aggiudicate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario si procede in qualsiasi momento.

Art. 19

Regole procedurali

1. A tutela del corretto svolgimento della procedura di cottimo fiduciario si applicano le garanzie minime di cui al presente articolo, in coerenza ai principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione.
2. La determinazione dei criteri di attribuzione dei punteggi in riferimento ai parametri di cui si compone l'offerta non può essere effettuata dopo l'apertura dei plichi presentati dagli operatori economici offerenti.
3. La lettera d'invito deve specificare analiticamente, per ciascun criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli eventuali sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
4. Non possono essere fissati elementi dimostrativi della capacità tecnica o finanziaria pari a multipli dei requisiti previsti dalla normativa di settore (es. volume d'affari o fatturato pari al doppio, triplo, etc. del corrispettivo presunto del contratto da stipulare).
5. Le fasi relative al controllo dell'integrità dei plichi, alla verifica della documentazione amministrativa e all'apertura delle buste con le offerte economiche devono essere svolte in seduta pubblica.
6. Opera il divieto di conoscere i requisiti dell'offerta economica fino a che non siano state ultimate le valutazioni in ordine all'ammissibilità dei partecipanti e alle componenti tecnico-qualitative dell'offerta.
7. La scelta di estendere l'invito al precedente affidatario deve essere congruamente motivata.

Art. 20

Svolgimento delle sedute di gara

1. Nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima seduta pubblica di gara.

2. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'esigenza di continuità impone comunque l'osservanza, nel corso delle operazioni, del minimo intervallo temporale tra una seduta e l'altra e delle massime garanzie di conservazione dei plichi contenenti le offerte.

3. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, verifica l'integrità dei plichi ricevuti, li apre, contrassegna e autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale, procede al controllo di congruità ai sensi dell'art. 21.

4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta più economicamente vantaggiosa, la commissione in seduta pubblica verifica l'integrità dei plichi ricevuti, apre quelli contenenti i documenti (busta A) e gli elementi costitutivi dell'offerta tecnica (busta b), contrassegnandoli e autenticandoli in ciascun foglio; in seduta riservata, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella lettera d'invito; successivamente, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (busta C) e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede al controllo di congruità ai sensi dell'art. 21.

Art. 21

Congruità dei prezzi

1. L'accertamento della congruità della migliore offerta economica è effettuata attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma precedente, sono utilizzabili:
 - gli elenchi dei prezzi di mercato rilevati dall'ISTAT con riferimento ai principali beni e servizi acquisiti dalle Amministrazioni aggiudicatrici e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - i cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010.
3. La congruità della migliore offerta economica è altresì valutabile in base ad ulteriori e specifici elementi.
4. La lettera d'invito può prevedere che l'offerta economica risultata incongrua sia automaticamente esclusa, purché il numero di offerte ammesse non sia inferiore a dieci. Altrimenti, vanno richiesti elementi giustificativi e, se resi necessari o utili a seguito dell'esame dei primi, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

TITOLO V

Stipulazione ed esecuzione del contratto

Art. 22

Forma del contratto

Il contratto di cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, la quale può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo dispone l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi in economia, che riporta i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito. Lo scambio di lettere può avvenire in forma cartacea, mediante

posta elettronica certificata, oppure con modalità elettronica ai sensi dell' art. 25 comma 2 del D.lgs 82/2005

Art. 23

Documento di regolarità contributiva

1. Per i contratti di forniture e servizi fino a euro 20.000, in luogo del documento di regolarità contributiva i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. p, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. n. 445/2000.

Art. 24

Termini di pagamento e accertamento di conformità

I pagamenti sono disposti nel termine indicato nella lettera d'invito, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del responsabile del procedimento, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 25

Divieto di frazionamento

Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Art. 26

Norme suppletive

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titolo I, II, III e IV del D.P.R. n. 207/2010.